



Corte dei Conti

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL VENETO

Palazzo Mandelli -, S. Marcuola - Cannaregio 1756
30121 Venezia - Tel. 041/2704904 - Fax 041/2704977
venetoprocura.segr3@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI



0007801-29/11/2013-PR_VEN-T65-P

AI SINDACO
del Comune di Vicenza

vicenza@cert.comune.vicenza.it

Oggetto: vertenza V2010/00323/Min;

Con la presente si richiama espressamente quanto già osservato da questa Procura regionale con la nota del 3/5/2011 - Prot. 2928 e quanto osservato più recentemente con la nota del 4/2/2013 - Prot. 762 indirizzata alla Avvocatura civica del Comune.

In occasione di una riunione informale dell'estate del 2011 presso lo studio legale Domenichelli in Padova, i rappresentanti dell'UTC del Comune di Vicenza e dell'Avvocatura comunale osservavano che nella vicenda della Torre Girardi la strategia del Comune di Vicenza, per tutelare il suo interesse patrimoniale rispetto all'edificio costruito con palesi abusi edilizi, sarebbe stata quella di legare il rilascio della sanatoria e/o di una nuova concessione al pagamento della somma di € 939.789,62 (sanzione sostitutiva della demolizione) da parte di un terzo acquirente; ciò in ragione del fatto che il proprietario dell'immobile, la Girardi spa, si trovava in stato di fallimento e dunque non nelle possibilità di pagare direttamente la sanzione medesima.

Allo stato non è pervenuta a questa Procura regionale alcuna notizia da parte del Comune di Vicenza circa l'alienazione dell'edificio in questione ed il recupero da parte del Comune dell'importo sopra detto, o delle ragioni per cui non si è arrivati alla conclusione auspicata dagli uffici comunali.

Se evidentemente l'alienazione dell'edificio, peraltro privo di parcheggi e con notevoli spese da affrontare per il suo completamento, fosse da ritenersi del tutto improbabile, ritiene questa Procura che il Comune di fronte ad un edificio completamente abusivo e non sanabile, perchè

costruito in violazione di gran parte delle norme urbanistico-edilizie della zona ed è ubicato in area vincolata sottoposta a parere della Soprintendenza (peraltro mai chiesto), dovrebbe tornare a valutare l'acquisizione dello stesso al patrimonio del Comune come si accennava già nella prima nota del 3/5/2011.

In base al disposto del D.P.R. 380/2001 artt. 31/38 il comune può procedere all'“*acquisizione dell'area e del fabbricato finalizzata alla totale demolizione con recupero delle spese dal responsabile dell'abuso*”. Essendo il recupero di difficile attuazione, se non impossibile, per le condizioni finanziarie della Girardi, il comune può trattare con la Soprintendenza un nulla osta per il mantenimento dell'edificio per “*prevalenti interessi pubblici*” invocando e motivando tali interessi in Consiglio Comunale.

Seguendo un tale procedimento il comune non spenderebbe 300/350.000,00 euro per spese di demolizione, consapevole che non le recupererà mai; eviterebbe una eventuale richiesta di restituzione “oneri concessori” che il liquidatore della Girardi potrebbe effettuare, avendo la stessa versato c.a. 320.000,00 euro per il ritiro dei due permessi annullati dalla Provincia; avrebbe a disposizione un edificio da utilizzare di notevole superficie utile e cubatura, il quale potrebbe essere affidato in gestione a soggetto che, a fronte di una concessione d'uso pluriennale, provvedesse al completamento delle opere, magari a stralci funzionali, sempre e comunque con finalità pubbliche/sociali/ecc..

Si chiede di fornire una risposta con cortese sollecitudine.

Il Vice procuratore generale

Dottor Alberto Mingarelli

